

REGOLAMENTO (CE) N. 1018/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2799/1999, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

considerando quanto segue:

«1. L'importo dell'aiuto è fissato a:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione⁽²⁾ stabilisce l'importo dell'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In vista della riduzione del prezzo d'intervento del latte scremato in polvere a decorrere dal 1° luglio 2006, occorre ridurre l'importo dell'aiuto.
- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2799/1999.
- (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

- a) 0,81 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell'estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %;
- b) 0,71 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell'estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %;
- c) 10,00 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore di proteine nell'estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %;
- d) 8,82 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore di proteine nell'estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 606/2006 (GU L 107 del 20.4.2006, pag. 23).